STATUTO
ASSOCIAZIONE CORNICIAI ITALIANI PROFESSIONISTI

TITOLO I - COSTITUZIONE E SEDE

Art. 1 - (Costituzione)

E' costituita con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36 e ss. del Codice Civile ed altre normative eventualmente applicabili, e con le norme del seguente statuto, l'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE CORNICIAI ITALIANI PROFESSIONISTI". Per brevità potrà essere denominata "ACIP" .

Art. 2 - (Sede)

L'Associazione ha sede in Via Belvedere, n7/A, 25124 Brescia e potrà istituire sedi secondarie, sezioni e uffici di rappresentanza ovunque, in Italia o all'estero.

TITOLO II - SCOPO SOCIALE E DURATA

Art. 3 - (Scopo e attività)

L' associazione non ha scopo di lucro ed è estranea a qualsiasi credo politico, religioso e razziale. Si prefigge i seguenti scopi:

- Contribuire allo sviluppo del settore della cornice anche dal punto di vista culturale attraverso una più ampia diffusione dell'istruzione ,della conoscenza, della solidarietà, del rispetto fra membri
- Promuovere attività culturali, artistiche e ricreative, diffondere e promuovere il patrimonio artigianale e artistico e di qualità della professione del corniciaio a livello locale, nazionale e internazionale
- Promuovere attivamente la formazione professionale nel campo della cornice di qualità e delle diverse forme di espressione della creatività artistica.
- Contribuire alla promozione ed alla commercializzazione della cornice

L'associazione ACIP per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- Partecipazione a fiere di settore, invito alle scolaresche a visitare i laboratori dei corniciai, diffusione degli scopi dell'associazione tramite il dialogo con corniciai non associati.
- Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici ma anche di specializzazione per i corniciai
- Organizzare altresì corsi di formazione indirizzati specificamente a corniciai
- Creare nuove e più qualificate manifestazioni fieristiche.
- Partecipare ad eventi fieristici di qualità organizzati da terzi.
- Offrire servizi istituzionali e personalizzati tesi ad intensificare la presenza sui media e su internet degli associati. L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse in via non prevalente. L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni, potrà costituire Comitati, Commissioni, Rappresentanze.

Art. 4 - (Durata)

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in abse a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 21 ultimo comma del codice civile.

TITOLO III - ASSOCIATI

Art. 5 - (Categorie di associati)

Il numero di soci è illimitato.
Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Soci Fondatori -Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione. Ad eccezione del primo esercizio finanziario essi dovranno pagare l'eventuale quota associativa annuale stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Soci Ordinari - Sono persone fisiche o giuridiche che svolgono attività artigianali coerenti con lo scopo dell'Associazione e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, l'eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto.
Soci Onorari - persone, enti legati al mondo della cornice, dell'arte, della fotografia, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e mantenimento dell'associazione.
Soci Sostenitori. - Sono persone fisiche o giuridiche che abbiano manifestato la volontà di raggiungere le finalità perseguite dagli scopi istitutivi dell'Associazione. Non assumono particolari impegni nei confronti dell'Associazione, salvo il versamento della quota sociale.

Art. 6 - (Ammissione degli associati)

L'ammissione dei soci ordinari e dei soci sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo il quale decide con giudizio insindacabile su domanda del richiedente, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'incondizionata accettazione delle norme del presente statuto ed eventuali regolamenti. Prima dell'iscrizione definitiva del candidato nel libro dei soci, il Consiglio Direttivo può richiedere un incontro con lo stesso e/o una relazione scritta da parte dei presentatori. Non possono essere soci i minori, gli inabilitati e colpiti da condanna penale passata in giudicato per delitti comuni che non abbiano ottenuto la riabilitazione, chi è stato estromesso da altre associazioni.
L'ammissione all''Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Art. 7 - (Quota associativa)

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.
La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili, né ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'associazione.

Art. 8 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.
In particolare hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a secondo della categoria cui appartiene il singolo associato;
- ogni socio di maggiore età ha diritto di voto per l'approvazione o la modifica dello statuto e dei regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione;
- Ogni socio che presta attività per l´associazione può essere rimborsato delle spese sostenute, documentate, per l'attività prestata;
- ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, presentando domanda scritta al Presidente, con effetto dopo la delibera del Consiglio Direttivo.

Gli associati sono tenuti a:

- versare la quota sociale annua che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo;
- operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- rispettare le norme dello statuto, dei regolamenti interni e le delibere degli organi sociali;
- impegnarsi attivamente nella vita associativa secondo la categoria a cui appartiene il singolo associato.

Art. 9 - (Perdita della qualifica di socio)

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza, esclusione.
L'associato può sempre recedere dall'associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al Presidente o con lettera raccomandata da consegnare a mano. Il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell'anno solare nel quale è stato comunicato.

L'associato decade dalla qualità di socio se non provvede al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, coincidente con l'anno solare.
L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art.24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Quando per qualsiasi causa si sciolga il rapporto associativo, l'associato non può pretendere la restituzione della quota associativa, dei contributi versati, e non ha alcun diritto la quota associativa, e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 10 - (Patrimonio ed entrate dell'associazione)

Il Patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
- quote associative
- contributi privati
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attivitàà o progetti;
-contributi di organismi internazionali;-donazioni e lasciti da convenzioni; -rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - (Organi dell'associazione)

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere

Art. 12 - (Assemblea dei soci)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli associati di cui all' art. 5 ed è ordinaria e straordinaria. L' assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è altresì convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta e motivata sottoscritta da almeno un quinto degli associati.
Compete all'assemblea ordinaria:
a. l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio accompagnato dalla relazione del Consiglio direttivo sull'andamento economico dell'associazione;
b. la nomina dei membri del consiglio direttivo ogni tre anni;
c. gli altri argomenti che il consiglio direttivo ritiene di sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche allo statuto o sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 - (Convocazione dell'assemblea)

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera semplice inviata anche per fax o mail o consegnata a mano a tutti gli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea. In alternativa l'assemblea può essere convocata tramite avviso esposto nella sede dell'Associazione e sul sito Internet e le pagine dei social media, sempre almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 14 - (Intervento in assemblea e diritto di voto)

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati di qualunque categoria in regola con il pagamento della quota

associativa annuale.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con un massimo di 5 deleghe, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso delega scritta.
Ogni socio ha diritto a un voto.

Art. 15 - (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza dal vice presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea è presieduta da altra persona designata dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario.
Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.
Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal presidente dell'assemblea.
Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 16 - (Maggioranze per l'assemblea ordinaria)

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.

Art. 17 - (Maggioranze per l'assemblea straordinaria)

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all'associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti.
In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci costituenti almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti.

Art. 18 - (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un numero variabile da tre a nove membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Per la prima volta il consiglio direttivo e il Presidente sono nominati con l'atto costitutivo.

Art. 19 - (Presidente del consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo nomina al proprio interno un presidente, un vicepresidente e un segretario. Se non deliberato diversamente dal consiglio stesso al Presidente del consiglio direttivo spetta anche la funzione di tesoriere dell'associazione.

Art. 20 - (Convocazione del consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri, mediante avviso consegnato a mano, spedito anche mediante fax o posta elettronica a tutti i componenti del consiglio direttivo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Art. 21 - (Funzionamento del consiglio direttivo)

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice presidente o dal Consigliere più anziano d'età. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto il voto del presidente è computato doppio o più. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il

nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

Art. 22 - (Poteri di gestione del consiglio direttivo)

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno o più dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione, potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Art. 23 - (Rappresentanza)

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Art. 24 - (Tesoriere)

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione nomina il Tesoriere tra uno dei suoi membri. Il Tesoriere custodisce insieme al Presidente somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità., i registri soci, i verbali assemblea ed i verbali del Consiglio. Il Tesoriere dovrà tenere aggiornato il libro cassa.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

Art. 25 - (Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. E' fatto divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Art. 26 - (Scioglimento e liquidazione)

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo sceglieranno l'organizzazione operante in identico o analogo settore, ovvero l'ente pubblico competente per territorio, avente manifestato coerenza programmatica con gli scopi sociali cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 27 - (Rinvio)

Per tutto ciò che non e' espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge che disciplinano le associazioni.

Letto, approvato e sottoscritto a Brescia, via Belvedere 7/A in data 25 febbraio 2014